

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI Di Balocchi Lidiano

Pur non potendo seguire, per motivi di lavoro e precedenti impegni, i lavori circa la discussione di modifiche al Regolamento dei Centri Sociali, intendo dare un contributo secondo quanto ho capito, o non ho capito, e secondo la breve esperienza avuta.

Innanzitutto esiste una contraddizione di fondo: quella di trattare i Centri a volte come "sociali", -cioè qualcosa con cui il Comune intende facilitare aiutare e assistere per suo dovere- e a volte come associazioni. Le distinzioni ed i passaggi tra le due "cose" non sono mai netti, anzi confusi, tanto che hanno inculcato confusione anche a me.

Art. 5 comma 2. Il Centro Anziani...*potrà costituire un'apposita associazione*... 1°, allora: si potrà continuare a somministrare alimenti e bevande e altre attività complementari senza essere associazione o no?

2° Gli organi di tale associazione non coincidono con gli organi del centro anziani. Quantomeno mancano i sindaci probiviri. La cosa dovrà tenersi presente per altre osservazioni. (N.B.: il collegio dei Garanti è organo comune a tutti i centri ed eletto tra persone di vari centri).

3° E' possibile escludere dei cittadini qualsiasi che lo richiedessero dall'essere soci di una associazione (regolata dal codice civile)?

Se fosse possibile:

Art. 6 Bocciofile aperte a tutti. È poco chiaro. Se il Centro è un'associazione, ma i soci bocciofili non possono essere soci del centro, né dell'associazione, come si può loro impedire che non fruiscono del bar o di altri servizi complementari interni al centro? (l'eventuale infrazione costa cara!).

Art. 7 comma 4 e 5: 1° non è previsto che possa incorrere in una grave violazione un membro del comitato; che se accadesse non può essere che il comitato giudichi se stesso (un suo membro).

2° Per il Centro che si costituisce in associazione non credo possano valere le sanzioni previste dal Regolamento dei Centri. A meno che l'associazione dopo costituita non adotti un regolamento interno che sia quello che regola i Centri. Altrimenti, secondo il Codice Civile, mi pare che il socio "colpevole" può essere deferito ai probi viri, i quali ne sanzionano l'espulsione dall'associazione o no.

Art. 9: iscrizione gratuita anche se il Centro diviene associazione?

Art. 11 comma 3: se tutti i Centri sono iscritti al Coordinamento cittadino dei Centri sociali, perché esiste un'iscrizione individuale e non gratuita? (secondo la mia esperienza).

Art. 14 comma 2 e 3. Premesso che il supporto tecnico di assistente sociale e segretario è sempre cosa indispensabile per un Centro anziani, come si può inserire nel Centro divenuto associazione?

Art. 18 comma 5. I vari commi hanno valenza anche nel caso di associazione? Credo che il codice civile regoli diversamente gli organi di gestione e la loro decadenza, compreso il dubbio che il Municipio possa intervenire in scioglimenti, nomine o commissariamenti...

Art. 24 I Garanti che fine fanno nelle associazioni? Come si scelgono i probiviri nell'associazione?

Art. 25 comma 3. Per la gestione delle *attività complementari* ... l'associazione dovrà aderire ad un'associazione nazionale, ecc. Perché? Se viene costituita un'associazione con tutti i crismi, essa non ha bisogno di alcun tutore; altrimenti si specifichi il fine di questo dovere.

Altre domande. Chi controlla le candidature e chi delle eventuali sanzioni subite da qualcuno ha l'elenco, che è possibile consultare senza che nessuno obietti il rispetto del privato? Si possono tenere questi elenchi dei puniti?

Penso di sì, ma è bene precisare come e da chi.

In un'eventuale violazione grave cui sia coinvolto uno o più soci (es. lite, rissa), e nell'eventuale ricorso alla magistratura da parte di qualcuno, che fa il Comitato o i Garanti o il Municipio? E se il socio colpevole è di altro centro chi lo punisce?